



1

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PISTOIA

Oggetto: modalità di svolgimento delle udienze tributarie fino al 31 gennaio 2021.

**IL PRESIDENTE DELLA
COMMISSIONE F.F.**

Visto il DPCM 8 marzo 2020, con il quale sono state impartite disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020;

Visto il DL 17 marzo 2020 n. 18, avente ad oggetto il differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini anche nei procedimenti tributari;

Visti i propri precedenti decreti con i quali sono state disposte le modalità di svolgimento delle udienze tributarie fino al 31 ottobre 2020;

Rilevato che allo stato ancora non risulta essere stato adottato il provvedimento del Direttore Generale delle Finanze, con il quale si sarebbero dovute individuare le regole tecnico operative per consentire la partecipazione delle parti all'udienza con le modalità da remoto;

Valutata la situazione logistica in cui si trova questa Commissione Tributaria Provinciale, sia con riferimento alle aule di udienza che alle modalità di accesso che devono essere tali da ridurre al minimo il rischio epidemiologico;

Tenuto presente che sono attualmente pendenti un numero esiguo di procedimenti per i quali è stata richiesta la sospensione della pretesa tributaria (e che molti di questi riguardano cifre modeste al di sotto dei 3000,00 euro), nonché la circostanza che l'esecuzione della pretesa tributaria risulta attualmente sospesa fino al 31 dicembre 2020;

Vista la delibera del CPGT 15 aprile — 11 maggio 2020, con la quale sono state dettate disposizioni per la trattazione scritta delle udienze;

Visto l'art. 221 del DL 19 maggio 2020 n. 34;

Lette le disposizioni di cui al DPCM 24 ottobre 2020;

Visto l'articolo 1 DL 7 ottobre 2020 n. 125, che ha prorogato fino al 31 gennaio 2021 le disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del COVID-19 e ritenuto che tale disposizione, riguardando la tutela della salute pubblica, debba essere estesa anche al processo tributario, non essendo plausibile un diverso trattamento tra i due processi, anche ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge 31 dicembre 1992 n. 546, il quale prevede che al processo tributario si applicano per quanto compatibili le norme del codice di procedura civile;

DISPONE E COMUNICA

- 1) che venga data preferenza, per le udienze fissate sino al 31 gennaio 2021, nella scelta dei procedimenti da trattare a quelli per i quali non sia stata chiesta la pubblica udienza ma la cui trattazione sia prevista in camera di consiglio nonché a quelli da riunire (in modo tale da limitare la presenza in aula ad un solo difensore) e alle sospensive di importo superiore a euro 10.000,00 nel numero di 10 procedimenti in presenza (i procedimenti in eccesso verranno rinviati a nuovo ruolo o in alternativa dal 1 febbraio 2021 a seguire) mentre verranno normalmente fissati e trattati i procedimenti di sospensiva di importo inferiore a euro 10.000,00 che tuttavia non saranno tenuti in presenza ma in camera di consiglio salvo richiesta di trattazione orale della parte e tali sospensive non rientreranno pertanto nel limite dei 10 procedimenti sopra indicati ;
- 2) che, così come disposto al punto 1, saranno trattate in presenza le sole sospensive di importo superiore a euro 10.000,00 mentre le sospensive di importo inferiore saranno trattate in camera di consiglio in quanto essendo possibile definire il procedimento di merito a breve (atteso il modesto contenzioso pendente presso questa commissione), la decisione verrà superata nel merito con la sentenza; tuttavia, qualora la parte insista per la trattazione orale (con richiesta trasmesse almeno 5 giorni prima della trattazione) il procedimento verrà rinviato a nuovo ruolo (a detrimento purtroppo dell'urgenza);
- 3) che saranno regolarmente decisi i procedimenti per i quali non sia stata richiesta la discussione di cui all'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546; che per tutti i procedimenti fissati nei mesi di novembre e dicembre 2020 nonché gennaio 2021, l'udienza è sostituita dallo scambio di note scritte, da depositare fino a cinque giorni prima dell'udienza con rinuncia alla trattazione orale; che in alternativa, ciascuna delle parti potrà presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del presente decreto;
- 4) che in caso di mancata rinuncia i procedimenti saranno trattati in udienza in modo scaglionato, in numero di uno ogni 10 minuti, con accesso ai locali della commissione delle sole parti a ciascun procedimento di volta in volta interessate e nel massimo di una persona per parte (gli interessati potranno comunicare il numero della propri utenza cellulare al fine di agevolare la chiamata in udienza);
- 5) che onde assicurare la trattazione delle cause evitando assembramenti protratti nel tempo, la discussione sarà contenuta nel breve spazio temporale così indicato ~~senza~~ possibilità di deroga;
- 6) gli interessati alla trattazione pubblica dovranno, prima dell'udienza, redigere e consegnare al personale addetto una autodichiarazione con la quale, sotto propria responsabilità anche penale, attesteranno:
 - di non aver sviluppato sintomi da covid-19;
 - di non essere stati posti in quarantena negli ultimi 14 gg;
 - di non aver soggiornato e di non essere transitati negli ultimi 14 gg in uno dei paesi considerati a rischio in base alle vigenti disposizioni del Ministero della salute.

Si comunichi il presente provvedimento al Presidente f.f. della sez. II e a tutti i componenti della commissione , al personale amministrativo nonché alle parti interessate.

Pistoia 27 ottobre 2020

Il presidente della commissione f.f.

Roberto Pasca



Pagina 2 di 3